



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**REGIONE SICILIANA**  
**Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana**  
**Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana**

**II DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/01/04 recante il Codice dei BB.CC. e del Paesaggio e ss.mm. ed ii.;
- VISTO il D.P.Reg. n. 2413 del 18/04/2018 con il quale all'Ing. Sergio Alessandro è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. in esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 10.04.2018;
- VISTO il D.P.R.S. n. 2806 del 19.06.2020 con il quale all'Ing. Sergio Alessandro è stato confermato l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S.;
- VISTO il D.D.G. n. 1971 del 24.06.2020 con cui viene confermata alla dott.ssa Caterina Perino la delega alla firma degli atti di competenza conferita con D.D.G. n. 1282 del 10.05.2020;
- VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo nei confronti degli aventi diritto e la documentazione trasmessa dalla stessa Soprintendenza per l'emissione del provvedimento tutorio, ai sensi del citato D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ed ii., su una area archeologica individuata nel territorio del Comune di Caltavuturo (PA), in contrada Gangitani/Stripparia;
- ACCERTATO che la predetta area, censita al Catasto Terreni del Comune di Caltavuturo (PA) al Foglio nr. 31 p.lle 135 (q.p.), 21(q.p.) e 344 (q.p.), così come evidenziata con campitura a triangolo nell'allegata planimetria, per i motivi illustrati nell'allegata relazione tecnica, riveste interesse archeologico particolarmente importante ai sensi dell'art.10 comma 3, lett. a) del menzionato D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004 e dell' art. 2 della L. R. nr. 80 dell'1.08.1977 in quanto in essa è stata rinvenuta l'unica strada consolare romana costruita ed extraurbana fino ad oggi individuata in tutta la Sicilia e identificata con un tratto della Catina-Thermae citata dalle fonti itinerarie;
- RITENUTO necessario definire un'area di rispetto al fine di evitare che sia messa in pericolo l'integrità del bene culturale sopra individuato, ne sia danneggiata la prospettiva e la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro, dettando particolari prescrizioni, ai sensi dell' art. 45 del D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004, sull'area censita al Catasto Terreni e Catasto Fabbricati del Comune di Caltavuturo (PA) al Foglio nr. 31 p.lle 135 (q.p.), 21(q.p.) e 344 (q.p.) e p.lla n. 345 sub 1-2-3 così come evidenziata con campitura a tratto obliquo continuo nella allegata planimetria catastale;
- RITENUTO che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al D.Lgs. nr. 42/04 e della L.R.

n. 80/77 l'area archeologica sopra individuata in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo;

## DECRETA

- ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa e meglio illustrate nell'allegata relazione tecnica, l'area archeologica individuata nel territorio del Comune di Caltavuturo (PA), in contrada Gangitani/Stripparia, censita al Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio nr. 31 p.lle 135 (q.p.), 21(q.p.) e 344 (q.p.), così come evidenziata con campitura a triangolo nell'allegata planimetria, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. nr. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii., è dichiarata di interesse archeologico particolarmente importante, in quanto individuata fra i beni elencati all'art. 10 comma 3, lett. a) del D.Lgs. medesimo ed all'art. 2 della L. R. nr. 80/77 e resta, pertanto, sottoposta a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi e a quelle dettate dalla stessa Soprintendenza e trascritte nell'allegata relazione tecnica.
- ART. 2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo dell'area di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. nr. 42/04, è fatto divieto di adibirla ad usi non compatibili con il suo carattere archeologico oppure tali da recare pregiudizio alla sua conservazione.  
Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purchè ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 42/04.
- ART. 3) Al fine di garantire le condizioni di prospettiva, luce, decoro e cornice ambientale del bene tutelato, l'area censita al Catasto Terreni e Fabbricati del Comune di Caltavuturo (PA) al Foglio nr. 31 p.lle 135 (q.p.), 21(q.p.), 344 (q.p.) e p.lla n. 345 sub 1-2-3, così come evidenziata con campitura a tratto obliquo continuo nella allegata planimetria catastale, resta sottoposta ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. nr. 42/04 alle seguenti prescrizioni:
- in detta area è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni in conformità alle norme edilizie e urbanistiche e previo parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo; il corpo di fabbrica oggi esistente ed identificato con p.lla 345 sub 1-2-3, se realizzato in conformità alle norme edilizie e urbanistiche, potrà essere sottoposto agli interventi di manutenzione nel rispetto della volumetria consentita e previa autorizzazione della Soprintendenza medesima;
  - sono consentite le coltivazioni attualmente impiantate;
  - gli interventi per il cambiamento di colture dovranno essere sottoposti, di volta in volta, a formale approvazione della Soprintendenza competente, in relazione alla profondità dei movimenti di terra, agli scavi e agli strumenti di lavorazione previsti;
  - è fatto divieto assoluto di realizzare impianti eolici e fotovoltaici;
  - qualsiasi intervento che comporti modifiche del sottosuolo o lavorazioni su impianti e manufatti in superficie dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo.
- ART. 4) Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato Codice.
- ART. 5) La relazione tecnica, l'elenco ditte proprietarie, la documentazione catastale e la documentazione fotografica fanno parte integrante del presente decreto che, a

cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art.15 del D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ed ii., sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso l'Ufficio del Territorio– Servizio Pubblicità Immobiliare competente ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.

Copia del presente decreto sarà trasmessa al Comune di Caltavuturo (PA), al Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

ART. 6) Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21.

ART. 7) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso a questo Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 42/04, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio ai sensi della Legge n. 1034 del 06.12.1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.  
PALERMO, li 02 marzo 2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
*F.to* Dott.ssa Caterina Perino